



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**AVVOCATURA  
AVVOCATURA REGGIO CALABRIA**

---

*Assunto il 18/01/2024*

*Numero Registro Dipartimento 118*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 653 DEL 19/01/2024**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

**Oggetto:** Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro - Sentenza n. 1157/04/2022 - RG 524/2019 – A. M. G. c/ Regione Calabria - Pagamento spese processuali - autodifesa art. 86 c.p.c. Avv. M. G. A. (CT 6528/18) Impegno di spesa - Capitolo U1204040601

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

PREMESSO che l'Avvocatura regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, così come modificato dall'art. 7 comma 1 lettera c) della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione;

PRESO ATTO che l'Avv. OMISSIS, difensore di se medesima art. 86 c.p.c., ha notificato alla Regione Calabria in data 1/06/2023 la Sentenza n. 1157/04/2022 per il pagamento delle spese processuali liquidate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro nel giudizio RG 524/2019 proposto contro la Regione Calabria;

VISTA la comunicazione PEC del 30/10/2023 con la quale è stata confermata per il procedimento in oggetto l'autodifesa svolta ai sensi dell'art. 86 c.p.c., nonché formulata - in adesione al regime fiscale ordinario - Nota Specifica "Competenze e Spese" per il pagamento di quanto disposto dal Giudice, oltre accessori, in dettaglio così ripartito:

- € 150,00 Compensi liquidati
- € 30,00 Spese liquidate (esborsi)
- € 22,50 Spese generali 15%
- € 6,90 Cassa Avvocati (CPA 4%)
- € 39,47 IVA 22%

per un totale di € 248,87 e quindi

- € 34,50 a detrarre Ritenuta d'acconto 20%

per un netto a pagare di € 214,37;

ATTESO che la disciplina "IVA" di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 prevede, con riferimento alle ipotesi di autoconsumo/uso personale, un diverso regime a seconda che si tratti di cessioni di beni (art. 2, comma 2 n. 5) o prestazioni di servizi (art. 3, comma 3), non rilevando - ai fini dell'imposta sul valore aggiunto - l'autoconsumo per i soggetti esercenti un'arte o una professione (attività di lavoro autonomo);

RICHIAMATO, per la fattispecie che qui interessa, il Parere di risposta all'Interpello n. 914-47/2016 del 10/03/2016, formulato dalla Direzione Regionale Ufficio Consulenza dell'Agenzia dell'Entrate, con il quale si forniscono chiarimenti in materia di applicabilità IVA a professionista difensore di se stesso, e si precisa che nei casi di autodifesa ammessa dall'art. 86 c.p.c. - essendoci coincidenza tra le figure di prestatore e committente - trattasi di "autoconsumo fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 3 comma 3 del d.P.R. 633/1972, per il quale non sussiste l'obbligo di fatturazione, fermo restando in ogni caso la necessità di emettere quietanza per quanto ricevuto;

RICHIAMATA altresì la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 106 del 19 settembre 2006 che prevede per la parte soccombente in giudizio - nella sua qualità di sostituto d'imposta ai sensi degli artt. 23 e ss. d.P.R. 600/1973 - l'obbligo di applicare la ritenuta del 20% a titolo di acconto IRPEF sulle somme corrisposte a titolo di rifusione delle spese di lite al professionista difensore di se medesimo (autodifesa art. 86 c.p.c.);

CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito e che occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

VALUTATO, all'esito della compiuta istruttoria e per le motivazioni appena esposte, di dover procedere all'assunzione della proposta di impegno per il successivo pagamento del dovuto, così in dettaglio:

- € 150,00 Compensi liquidati
- € 30,00 Spese liquidate (esborsi)
- € 22,50 Spese generali 15%
- € 6,90 Cassa Avvocati (CPA 4%)

per un totale di € 209,40 e quindi

- € 34,50 a detrarre Ritenuta d'acconto 20%

per un netto a pagare di € 174,90 escludendo, pertanto, dal computo, le somme richieste a titolo di IVA;

RITENUTO quindi, al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa per l'Ente, di dover assumere proposta di impegno per € 209,40 sul Capitolo U1204040601 "Spese Di Giustizia A Carico Del Bilancio Regionale A Seguito Di Provvedimenti Giurisdizionali, Lodi Arbitrali O Accordi Transattivi, Ivi Comprese Le Spese Accessorie (Spese Obbligatorie)" del Bilancio di Previsione 2024, che presenta la necessaria disponibilità, in favore dell'Avv. OMISSIS, difensore di se medesima art. 86 c.p.c. nel procedimento RG 524/2019 Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro;

ATTESTATO che ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

VISTI:

- l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 recante Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997- convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – rubricato Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni - che dispone al comma 1 *"Le amministrazioni dello Stato gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo"*;
- gli artt. 69 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 recante Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 – rubricati, rispettivamente, Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente e Giudizio di ottemperanza;
- il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004 n. 25, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 *Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*, nel testo coordinato con le successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata istituita l'Avvocatura Regionale;
- la delibera di Giunta regionale 14 dicembre 2022 n. 665 di approvazione del Regolamento regionale n. 12 del 14 dicembre 2022 *Regolamento di Organizzazione delle Strutture della Giunta regionale*;
- la delibera di Giunta regionale 30 maggio 2022 n. 232 *Disposizioni organizzative relative al contenzioso in materia di tassa automobilistica*;
- la legge regionale 27 dicembre 2023 n. 56 *Legge di stabilità regionale 2024*;
- la legge regionale 27 dicembre 2023 n. 57 *Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026*;
- la delibera di Giunta regionale 28 dicembre 2023 n. 779 *Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (artt. 11 e 39, comma 10, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)*;
- la delibera di Giunta regionale 28 dicembre 2023 n. 780 *Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (art. 39, comma 10, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)*;
- il D.P.G.R. 4 aprile 2022 n. 11 con il quale l'Avv. Alfonso Francesco Antonio Mezzotero è stato nominato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

VISTA la proposta di impegno n. 751 del 17/01/2024 generata telematicamente e allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante;

DATO ATTO che il provvedimento è stato formulato su proposta del Responsabile del Procedimento - giusta Comunicazione di Servizio prot. 60368 del 9/02/2023 - che ne attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di:

1. impegnare sul Capitolo U1204040601 "Spese Di Giustizia A Carico Del Bilancio Regionale A Seguito Di Provvedimenti Giurisdizionali, Lodi Arbitrali O Accordi Transattivi, Ivi Comprese Le Spese Accessorie

(Spese Obbligatorie)” del Bilancio di Previsione 2024, che presenta la necessaria disponibilità, l'importo di € 209,40 in favore dell'Avv. OMISSIS, difensore di se medesima art. 86 c.p.c. nel procedimento RG 524/2019 Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, giusta Sentenza n. 1157/04/2022;

2. imputare la somma così impegnata al Bilancio di previsione per l'esercizio corrente;
3. provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 20 della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11, nonché alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
4. dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice competente nei termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Antonino Porcino**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Coordinatore

**Alfonso Mezzotero**  
(con firma digitale)